

**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOCERA INFERIORE**

REGOLAMENTO

1. COSTITUZIONE

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, il Comitato per le Pari Opportunità (di seguito indicato anche come "CPO" oppure solamente come "Comitato").

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da Avvocato/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Nocera Inferiore e dura in carica quattro anni e *decade alla fine del mandato*¹; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

In ogni caso, il CPO decade in tutte quelle ipotesi previste per la decadenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati².

¹ Inciso aggiunto su proposta del CPO ed approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 30.11.2022.

² Comma modificato su proposta del CPO ed approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 30.11.2022 in cui va eliminato l'inciso "anche per fine mandato".

Il Comitato è composto da un numero di 9 (nove) Avvocate/i, di cui 2 (due) di loro designate/i direttamente dal Consiglio dell'Ordine al suo interno, mentre tutte le/gli altre/i 7 (sette) componenti vengono elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art.9.

Al suo interno, il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o; quest'ultimo funge anche da Vice Presidente.

3. FUNZIONI

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore;
- b) diffusione delle informazioni sulle iniziative intraprese;
- c) elaborazione di proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proposizione al Consiglio dell'Ordine delle iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborazione e proposizione di codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) proposizione di iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiesta di inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individuazione di forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o ai suoi "gruppi di lavoro", ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a "reti" già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati; interloquisce, altresì, con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consiglieri di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. FUNZIONI DELLA/DEL PRESIDENTE E DELLA/DEL SEGRETARIA/O.

La/il Presidente:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno semestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

La/il Segretaria/o, con funzioni di tesoreria:

- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento, con uguali poteri rappresentativi;
- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;

In caso di suo impedimento, le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o del comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per le usuali attività di Segreteria.

5. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese. Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OCF ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende

rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.

Ogni componente del Comitato decade:

- in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Nocera Inferiore;
- in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale;
- in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Presidente del Comitato, a tre riunioni consecutive.

È causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

7. DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. STRUMENTI E RISORSE

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con obbligo di rendicontazione e di restituzione delle somme già erogate qualora le stesse non vengano spese durante l'anno di riferimento;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. ELEZIONI DELLE/DEI COMPONENTI DEL COMITATO, DESIGNAZIONE, PROCLAMAZIONE

9.1 - Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.

9.2 – Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

9.3 – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Nocera Inferiore, alla data di scadenza del deposito delle candidature.

Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall'esercizio della professione.

9.4 – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

9.5 – Sono ammesse solamente candidature individuali.

Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria dell'Ordine almeno 10 (dieci)

giorni prima della data prevista per le elezioni.

9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/ Presidente del Consiglio dell’Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei Componenti del Comitato.³

9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell’Ordine.

In occasione della prima istituzione del CPO e, dunque, di prima applicazione del presente Regolamento, le elezioni dovranno essere indette entro e non oltre la data del 30 (trenta) marzo 2020.

9.8 – Il seggio elettorale è composto da 5 (cinque) elementi.

Del seggio elettorale fa parte, di diritto, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati (o altro Avvocato designato dal Presidente del COA), che assume le funzioni di Presidente del seggio; gli altri 4 (quattro) componenti sono individuati dal Consiglio dell’Ordine tra gli Avvocati iscritti agli Albi che abbiano almeno un’anzianità di iscrizione di 10 (dieci) anni. E che non sono candidati.

9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.

Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero massimo non superiore ai $2/3$ – arrotondato per eccesso – a quello delle/dei componenti da eleggere e, dunque, può esprimere un numero massimo di 5 (cinque) voti; può, altresì, esprimere il numero massimo di 5 (cinque) voti se gli Avvocati votati appartengono ai due generi e se a

³ Comma modificato su proposta del CPO ed approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 30.11.2022. Il precedente comma recitava: “Le elezioni del Comitato devono essere indette dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro 45 (quarantacinque) giorni dall’insediamento del Consiglio”.

quello meno rappresentato è attribuito almeno 1/3 del numero massimo di voti esprimibili, arrotondato all'unità superiore e, dunque, a 2 (due).

In ogni caso, l'elettore non può esprimere per Avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai 2/3 del numero massimo di 5 (cinque) e, dunque, 3 (tre) voti.

Di seguito, per comodità, si riporta la tabella riassuntiva:

- Numero di componenti del CPO: 9 (nove);
- Numero di componenti designati dal COA: 2 (due);
- Numero di componenti elettivi del CPO: 7 (sette);
- Numero massimo di preferenze esprimibili: 5 (cinque);
- Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere: 3 (tre);
- Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso in cui l'elettore esprima tutte le preferenze consentite: 2 (due);

Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. PRIMA CONVOCAZIONE

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi; in mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 co. 4° della Legge n. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 18.12.2019 e modificato con delibera del 30.11.2022

IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Umberto Mercurio)



IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
Avv. Guido Casalino

